



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

**RELAZIONE SULLA ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
SEZIONE NELL'ANNO 2025**

(IN APPENDICE: LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ PER IL 2026)



CORTE DEI CONTI

Personale di Magistratura ed Amministrativo

(Pianta organica magistrati: 1 P., 1 P.a., + 12 + 2 n.r. di cui assegnati: 1 P., 1 P.a., + 6 + 1 n.r.)

(Funzionari: pianta organica 1 preposto; 27 funzionari di cui assegnati 23;

Assistenti: pianta organica 13 di cui assegnati 10)

Stefano SIRAGUSA

Presidente

Franco MASSI

Presidente aggiunto

Mauro NORI

Consigliere (in fuori ruolo dal 29.10.2022)

Fabia D'ANDREA

Consigliere

Pasquale ANGELOSANTO

Consigliere n.r.

Rosita LIUZZO

Primo Referendario

Matteo SANTUCCI

Primo Referendario

Giulia RUPERTO

Primo Referendario

Aurelio CRISTALLO *Preposto all'Ufficio di supporto.*

FUNZIONARI: Elisa CECERE; Simona COCCHI; Annalisa CORBUCCI; Marta CRISTIANI; Stefano D'AMICO; Lorenzo DONOLA; Carlotta IACUZIO; Gabriele IEVOLELLA; Baldassare IPPOLITO; Marco LOZZI; Francesca MARINO; Raffaella MARRAPESE; Martina NUNZIATA; Alessandra PAGANELLI; Stefano PAGANO; Giuseppina POLITO; Giulia SALVATI; Giovanni SERIO; Rossana SILVESTRI; Giuliana SPAGNOLI; Angelo ISCERI (*in distacco*); Giannicola PRESTA (*in comando*); Pietro TODISCO (*in comando*).

ASSISTENTI: Simona CAPRIOLI; Michela D'EMILIA; Sonia LOMBARDO; Tiziana MATICHECCHIA; Emanuela NEGRO; Fabrizio PIA; Salvatore PITTÀ; Michela VALENTINI; Raffaele VALENTINO; Giovanni SPAGNUOLO (*in distacco*).



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Relazione sulla attività della Sezione svolta nel 2025

Premessa e obiettivi del controllo

L'attività di controllo della Sezione regionale per l'anno 2025, approvata con la deliberazione n. 13/2025/INPR, si è adeguata all'evoluzione ordinamentale del sistema dei controlli, privilegiando un'impostazione programmatica volta a valorizzare le priorità nelle diverse scadenze temporali delle molteplici fattispecie previste dalla normativa.

Controllo sul PNRR

Nell'ambito del procedimento istruttorio funzionale al giudizio di parifica del rendiconto 2024 è stato attivato un focus sull'avanzamento "fisico" della spesa a valere sui fondi PNRR e PNC, con aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi, anche con riguardo agli interventi affidati alle società ed agli enti del Gruppo Regione Lazio.

In sede di riscontro l'Ente Regione si è, tuttavia, limitato a fornire il riepilogo, al 31 dicembre 2024, delle risorse assegnate alla Regione quale soggetto attuatore, suddiviso per missione, componenti ed interventi. All'esito dell'esame dei dati forniti e acquisiti riguardo all'avanzamento finanziario, si è osservato che la capacità dell'Amministrazione regionale come soggetto attuatore, considerato il rapporto tra il valore totale degli impegni e degli accertamenti registrati nei conti consuntivi dall'avvio del Piano, è stata pari al 40,33 per cento.

Il quoziente diminuisce al 30,23 per cento se il rapporto è calcolato tra i pagamenti e gli accertamenti e diminuisce ulteriormente al 22,56 per cento se il rapporto è calcolato sul reale livello di avanzamento della spesa, tra i pagamenti e il complessivo finanziamento in quota PNRR (351.318.720,98 rispetto a 1.557.248,50). La soglia raggiunta supera di poco quella registrata in ambito nazionale, calcolata nei confronti

di tutti i soggetti attuatori del Piano, che si attesta al 21,9 per cento del livello complessivo di avanzamento della spesa.

Conclusivamente, relativamente allo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati con risorse del PNRR, considerato che tutti gli investimenti finanziati dal Piano devono essere completati entro il 31 agosto 2026 (ai sensi del regolamento UE n. 2021/241) è auspicabile che la Regione compia ogni possibile sforzo per rispettare tale scadenza.

La Sezione, inoltre, a seguito del referto (delib. n. 81/2024/GEST) sulla gestione delle risorse dell'iniziativa "Caput Mundi Next generation EU", ha valutato le misure consequenziali adottate da Roma Capitale come sostanzialmente idonee al superamento delle criticità già evidenziate nella deliberazione citata evidenziando, tuttavia, con la delib. n. 86/2025/GEST, elementi di criticità riconducibili al mancato completamento dell'interoperabilità tra il sistema SMI e la piattaforma REGIS, la cui piena integrazione costituisce presupposto imprescindibile per garantire l'effettiva efficacia dei meccanismi di monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria. È stata altresì rilevata la mancata certificazione formale da parte dell'IGRUE del target intermedio T4-2024, che rappresenta un potenziale ostacolo alla tempestiva erogazione delle risorse e richiesto da parte di questa Sezione un aggiornamento puntuale dello stato procedurale al fine di consentire una compiuta e definitiva valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Controlli sulla Regione Lazio

La parificazione del rendiconto generale

Con nota n. 0458560 del 18 aprile 2025, acquisita al prot. Cdc n. 2618 il 22 aprile 2025, il Presidente della Regione Lazio ha trasmesso a questa Sezione la proposta di legge regionale concernente il "rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024", con i relativi allegati, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'art. 1, c. 5, del d.l. n. 174/2012.

Il giudizio di parifica sulla proposta di rendiconto 2024 è stato pronunciato in sede di udienza pubblica del 22 luglio 2025 ed è esitato nella decisione n. 87/2025/PARI, pubblicata in data 29 luglio 2025. La Sezione ha deciso di parificare il rendiconto 2024 con le seguenti eccezioni:

residui attivi per € 1.883.631,61, secondo quanto indicato in motivazione;

parte vincolata del risultato di amministrazione, nella misura in cui non iscrive il maggior importo di € 1.320.706,93 per pagamenti in favore di KPMG con risorse sanitarie, secondo quanto indicato nella parte motiva della decisione di parifica.

Infine, in relazione ad alcuni fatti di gestione, la Sezione ha rilevato alcune criticità riportate nella relazione di accompagnamento della decisione. In particolare, per :

- *Residui attivi insussistenti*

Lo schema di rendiconto 2024 conserva una significativa mole di residui attivi di risalente iscrizione, anche in riferimento al Titolo III dell'entrata. Ciò ha indotto la Sezione ad effettuare una verifica a campione su dieci residui extratributari di tipologia 500 "rimborsi" iscritti in bilancio dal 1996 al 2010.

All'esito dell'istruttoria è emersa l'insussistenza, in alcuni casi totale, in altri parziale, di alcuni crediti.

- *Utilizzo Fondo sanitario per oneri advisor sul Piano di rientro*

In sede di giudizio di parifica, dall'analisi dei capitoli del perimetro sanitario è emerso che gli oneri dell'Advisor a supporto dell'attuazione del Piano hanno continuato ad essere finanziati a carico del Fondo sanitario indistinto.

Infatti, sono stati riscontrati pagamenti della Regione a favore di KPMG sul Capitolo U0000H11726, e quindi su risorse sanitarie, con mandato n. 32513 del 22 novembre 2024, per l'importo pari ad euro 596.870,99 relativo all'anno 2023, e con mandato n. 32888, del 26 novembre 2024 pari ad euro 202.962,87, relativo all'anno 2024.

Di contro, non è stato ristorato il bilancio "sanitario".

Il Collegio ha ribadito che tali oneri sono stati innestati sui capitoli del perimetro sanitario in violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011. Per effetto di tale utilizzo del Fondo, l'Ente dovrà quindi vincolare a valere sullo schema di rendiconto, all'interno del risultato di amministrazione, componente parte C, le risorse funzionali a ristorare il capitolo di spesa H11726 del perimetro sanitario, per l'importo pari a euro 1.320.706,93.

- *Riscossione tassa automobilistica e incremento dei residui attivi*

I dati contabili hanno evidenziato un problema di elevata e crescente evasione della tassa automobilistica, criticità che la Regione è stata invitata ad affrontare con tempestive e adeguate misure.

Sotto il profilo contabile, il crescente accumulo di residui da tassa automobilistica sta concorrendo in maniera significativa ad aumentare l'accantonamento al FCDE che, nel rendiconto 2024, ha superato l'importo di un miliardo di euro. La menzionata criticità sta inoltre contribuendo a squilibrare l'andamento storico dei residui attivi finali che, a partire dall'esercizio 2022, ha continuato a registrare nuovi massimi, raggiungendo il valore di euro 7.109.185.175,33 al 31 dicembre 2024.

- *Incompletezza dell'elenco analitico delle risorse vincolate*

Si è evidenziato il bisogno di un puntuale rispetto nella distinzione contabile delle risorse in "libere", "vincolate" e "destinate a investimenti", caratteristica pregnante del

sistema di contabilità armonizzata previsto dal d.lgs. n. 118/2011, con conseguente opportuna alimentazione dei pertinenti elenchi analitici di risorse.

Dalle considerazioni che precedono discende che le entrate da extragettilo da maggiorazione IRAP accertate nel 2024 e non impegnate, non avrebbero dovuto essere iscritte, a rendiconto, nella “parte accantonata” del risultato di amministrazione, come invece avvenuto, ma nella “parte vincolata” del medesimo.

- *Pagamento di DFB in assenza del previo riconoscimento*

Nell'esercizio 2024 la Regione ha impegnato e pagato titoli esecutivi per il complessivo importo di euro 102.813,29 senza il loro previo riconoscimento, adottando, in proposito, una “procedura speciale”, contenuta nella D.G.R. 25 luglio 2024, n. 558, per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze tributarie e cartelle esattoriali. Il riconoscimento dei menzionati debiti è avvenuto con legge reg. n. 1/2025, dopo che gli stessi erano stati impegnati e pagati.

In proposito, il Collegio della Sezione ha osservato come il principio del previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio non fosse suscettibile di deroghe (cfr. delib. n. 27/2019/SEZ.AUT) in quanto le Regioni non hanno competenza a introdurre regole per il riconoscimento dei DFB diverse da quelle previste dall'art. 73, del d.lgs. n. 118/2011 che consente il riconoscimento con legge regionale formale (comma 1) e/o con la procedura semplificata prevista dal successivo comma 4, mettendo in tal modo a disposizione delle Regioni gli strumenti per provvedere tempestivamente alla riconduzione in bilancio dei DFB onde evitare il rischio di maggiori spese connesse all'esecuzione forzata dei titoli esecutivi.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto che la “procedura speciale” prevista dalla citata D.G.R. n. 558/2024 non fosse stata coerente con la menzionata normativa di riferimento.

- *Debito finanziario concluso da ASTRAL s.p.a.*

Nell'esercizio 2024 la società *in house* Astral s.p.a. ha richiesto a Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione di una prima parte del mutuo dalla stessa concluso sulla base dell'art. 5, della l.r. n. 18/2023 per l'acquisto di nuovi autobus per il successivo loro affidamento a concessionari del servizio di trasporto, da selezionare con gare ad evidenza pubblica per ciascuno degli undici distretti territoriali individuati in ambito regionale.

La Corte, nel richiamare le criticità già accertate, in proposito, con delib. n. 102/2024/RQ e nel prendere atto della recente D.G.R. 26 giugno 2025, n. 518 con cui il socio pubblico ha fornito opportune indicazioni alla propria controllata sulla gestione dell'operazione di indebitamento assoggettata all'art. 62, del d.lgs. n. 118/2011, ha fatto rinvio alle considerazioni contenute nella relazione sulla gestione del rischio di mancato o tardivo affidamento del servizio di trasporto.

- *Contenzioso passivo pendente al 31 dicembre 2024*

A chiusura dell'esercizio 2024 il valore del contenzioso passivo pendente ha raggiunto il massimo storico di euro 3.479.376.822,12, di cui 1.689.370.655,13 relativi al contenzioso regionale "non sanitario" e 1.790.006.166,99 al contenzioso "sanitario".

Sotto il profilo contabile, il rischio di soccombenza processuale è risultato congruamente sterilizzato nei pertinenti fondi rischi. Sotto il profilo gestionale, tuttavia, è stato sottolineato, anche nel giudizio di parificazione, quanto già evidenziato in occasione dei precedenti giudizi in ordine all'eccessivo valore del contenzioso passivo pendente ed alla conseguente necessità di individuare i settori di maggiore formazione del contenzioso, al fine di adottare le più opportune misure volte a prevenire la formazione di nuovi procedimenti giudiziari, le conseguenti passività potenziali a carico del bilancio regionale per consentire, in ultima analisi, una riduzione del valore finanziario del contenzioso passivo.

In proposito, in sede di rendiconto 2024 si è registrato un incremento del valore complessivo del contenzioso giurisdizionale passivo nell'ultimo quinquennio, che passa dai tre miliardi di euro al 31 dicembre 2019, accertati con delib. n. 54/2020/PARI, ai 3,479 miliardi al 31 dicembre 2024.

La capillare mappatura del contenzioso effettuata dall'Avvocatura regionale ha consentito di individuare, come puntualmente segnalato dall'Avvocatura medesima, un operatore economico determinato che, da solo, rappresenta il 59 per cento del valore del contenzioso sanitario, con processi pendenti al 31 dicembre 2024 dal complessivo valore di euro 1.054.350.839,02, senza computare l'ulteriore contenzioso promosso da alcune società di factoring cessionarie di crediti del menzionato operatore. Quest'ultimo, oltre ad essere il principale attore di processi nei confronti della Regione, è, al tempo stesso, uno dei principali partner istituzionali della Regione medesima nella fornitura di servizi sanitari mediante accreditamento regionale.

In proposito, nel prendere atto delle misure illustrate dalla Regione, da ultimo in sede adunanza di pre-parifica del 14 luglio 2025, finalizzate a prevenire la formazione di nuovo contenzioso e superare la menzionata criticità, la Sezione si è riservata di verificarne l'efficacia in occasione dei successivi cicli di controllo.

- *Mancata razionalizzazione di SANIM s.p.a.*

La società a controllo regionale SANIM s.p.a. presenta, ormai da diversi esercizi, la rispondenza ai parametri previsti dall'art. 20 TUSP in presenza dei quali si configura l'obbligo di razionalizzare la partecipazione. La misura prevista, rappresentata dall'incorporazione in altra società a controllo regionale, non risulta, tuttavia, ancora attuata e, da ultimo, è stato indicato dalla Regione il termine del 31 dicembre 2025.

È apparso opportuno sollecitare il socio pubblico a non esitare ancora nell'attuare la prevista misura, anche al fine di evitare ulteriori spese di funzionamento a carico della controllata SANIM e, indirettamente, del socio unico Regione.

Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso (Fondi di dotazione negativi)

La Regione, facendo seguito alla propria legge del 29 luglio 2024, n. 13, tramite la determina n. G12753 del 30 settembre 2024 avente ad oggetto "Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie (legge regionale n. 28/2019, art. 3 e s.m. i.), ha assegnato la quota di risorse destinate alla copertura dei fondi di dotazione negativi per un totale di 475.721.456 euro.

La Regione ha dichiarato, inoltre, che le coperture previste dalla legge regionale n. 19 del 2 dicembre 2024, impegnate con le determinazioni n. G12753 del 30 settembre 2024, risultano trasferite agli enti del Servizio sanitario regionale nel corso dell'esercizio 2025, per l'importo complessivo di euro 384.630.456. e che: "all'esito della Parifica 2024, saranno trasferiti dalla cassa ordinaria alla cassa sanità anche i restanti €/mln 91".

- *Quota per il finanziamento aggiuntivo di parte corrente e il finanziamento aggiuntivo di parte capitale*

L'utilizzo delle entrate dalla "tassa automobilistica", accertate e incassate nell'anno 2024, sul capitolo E0000111503 è stato documentato per tre tipologie di spesa sanitaria, che afferiscono all'unica fonte di entrata.

Il trasferimento alla cassa sanitaria dei fondi incassati nell'esercizio, a titolo di tassa automobilistica, non avviene per l'intero importo destinato al finanziamento della spesa sanitaria nel corso dell'esercizio stesso, ma solo nella misura necessaria al pagamento delle spese effettivamente sostenute e finanziate dalla "tassa".

Inoltre, il trasferimento di dette risorse dalla cassa ordinaria alla cassa sanitaria viene effettuato utilizzando "coppie" di capitoli correlati alla spesa e all'entrata, nonché da "partite di giro", non rappresentate all'interno del perimetro sanitario.

Il Collegio della Sezione ha ritenuto che l'intero ammontare delle somme incassate debba essere trasferito, nel corso dell'esercizio, dalla cassa ordinaria a quella sanitaria, accertandole e impegnandole con le "coppie di capitoli di giro" per l'importo destinato in bilancio, da registrare nel perimetro sanitario per la parte ad esso afferente, a garanzia della trasparenza e della tracciabilità del trasferimento a favore della sanità regionale.

Da tutto quanto sopra, all'esito delle verifiche effettuate, risulta confermato che la Regione deve adeguare l'articolazione in capitoli per garantire la separata evidenza di tutte le grandezze indicate in entrata e in uscita all'art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 118/2011 che, testualmente, includono "l'eventuale movimentazione di partite di

giro", con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di trasparente rappresentazione dell'effettivo assolvimento agli obblighi di finanziamento del SSR.

- *Utilizzo fondo sanitario per ARPA*

Nel precedente giudizio di parificazione era stato accertato che nel bilancio di Arpa per l'esercizio 2023 si riscontrava l'accertamento "per trasferimenti da Regione Lazio per 24 milioni di euro per il finanziamento dei "compiti istituzionali" a valere sulle risorse del Fondo sanitario (Missione 13) e per circa 11,6 milioni di euro per il finanziamento di "spese di funzionamento", con risorse del bilancio regionale destinate alla tutela dell'ambiente (Missione 9). Non erano riportate informazioni di dettaglio circa l'utilizzo dei 24 milioni per "compiti istituzionali". La voce "Tutela della salute" risultava valorizzata, in termini di impegni, per soli euro 4.675.977,05.

L'Arpa Lazio, peraltro, non è dotata di un sistema di contabilità analitica, con conseguente difficoltà di verificare l'utilizzo in concreto delle suddette risorse. All'esito dei riscontri forniti, la Sezione manifestava dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. n. 45/1998, in ragione della natura "a regime" dell'utilizzo di quote del FSI per attività di Arpa, in assenza di criteri idonei a dimostrarne l'inerenza rispetto alle prestazioni oggetto dei LEA. Il Collegio ha sottolineato che, a fini di chiarezza sul corretto utilizzo del Fondo sanitario indistinto, costituisce condizione inderogabile l'adozione da parte di ARPA di un sistema di contabilità analitica che consenta una precisa quantificazione delle attività e delle risorse utilizzate per l'adempimento di attività rispettivamente rivolte alla tutela della salute e alla tutela ambientale, nonché per la verifica - da parte degli organi ed uffici competenti (Regione in primis) - dell'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo per prestazioni comprese nei LEA, nei termini indicati nel d.p.c.m. del 2017 (artt. 1 e 2).

- *Attività c.d. di due diligence*

Con la determina regionale n. G10720 del 3 agosto 2023, l'Ente ha inteso accelerare le attività già previste con determina G06365 del 28 maggio 2020, tra le quali la riconciliazione dei crediti/debiti GSA e Aziende SSR, attraverso un'attività straordinaria di revisione di tutte le poste degli stati patrimoniali delle aziende al fine di addivenire ad una definitiva soluzione della questione "Fondo di dotazione negativo", nel rispetto delle tempistiche già previste con DGR n. 781 del 16 novembre 2021. La normativa adottata dalla Regione nel contratto di budget vigente e l'attività di due diligence sono volte a garantire la risoluzione definitiva della criticità delle note di credito da ricevere presenti nei bilanci aziendali, in adeguamento alle precedenti determinazioni di questa Sezione di controllo (cfr. delib. n. 31/2022, sent. n. 148/2023 PARI, sent. n. 112/2024 PARI).

Il Collegio ha richiamato, altresì, l'attenzione sulla imprescindibile necessità di una gestione accurata e congrua del Fondo rischi contenzioso, anche in relazione al

consistente contenzioso pendente, con particolare riferimento alla casa di cura Santa Lucia e all'Irccs Ospedale San Raffaele. Un adeguato accantonamento delle risorse è stato ritenuto come essenziale per preservare l'equilibrio finanziario dell'ente Regione. Pertanto, la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente, mediante una specifica analisi periodica delle singole poste e partite (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 18/2024/PRSE).

Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni fornite dall'Ente in ordine all'effettivo ripiano dei fondi di dotazione negativi, e all'adeguata copertura mediante il fondo rischi del contenzioso pendente nonché delle procedure di riscossione di fatture attive/note di credito. I relativi riscontri nel merito saranno ulteriormente svolti in sede di controllo sui bilanci delle Aziende e, per la conseguente parte di rilevanza, nell'ambito del successivo giudizio di parificazione.

Riconciliazioni Aziende SSR/GSA

La Sezione ha richiamato la Regione a procedere con sollecitudine alla riconciliazione di tutte le poste debitorie e creditorie con il sistema sanitario.

- *Spesa farmaceutica*

La Regione Lazio, in merito alla spesa farmaceutica ha riferito che vi è stato uno sfioramento del tetto pari a 380,1 mln. di euro, sostenuto prevalentemente dagli acquisti diretti che incidono per l'11,6 per cento sul fondo sanitario regionale (tetto fissato al 7,85%). In sintesi, dai dati forniti si sono rilevati: un incremento della spesa, correlata anche all'aumento di produttività e all'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, in linea con l'incremento di spesa a livello nazionale, nonché il rispetto dei limiti di spesa farmaceutica convenzionata ed una crescita degli acquisti diretti imputabile alla graduale centralizzazione degli acquisti farmaceutici per gli erogatori privati accreditati.

Il Collegio, alla luce dello scostamento dal tetto di spesa degli acquisti diretti, ha preso atto dell'impegno della Regione a procedere a una valutazione dei costi medi e all'adozione di biosimilari e rinvia a successivi controlli la verifica di efficacia, in termini di impatto economico finanziario, dell'attività di centralizzazione degli acquisti di farmaci cosiddetti "File F" (DCA 70/2017).

Altre tipologie di controllo sulla Regione: la legislazione di spesa

Si segnala, sul punto, la deliberazione n. 72/2025/RQ, con cui la Sezione, da un esame complessivo delle leggi regionali di spesa approvate nel corso dell'esercizio 2024 (n. 22) ha individuato le leggi recanti i nuovi (o maggiori) oneri finanziari dalle stesse introdotti e le modalità con le quali si è provveduto alla relativa copertura finanziaria.

In sintesi, le principali criticità accertate nel referto, possono essere riassunte nei seguenti termini:

disposizioni estranee all'obiettivo originario cui è dedicata la legge regionale;
criticità legate alla stesura confusa dei testi legislativi in talune specifiche materie che avrebbero meritato un'attenzione diversa e la previsione di una disciplina organica ad hoc, in particolare in relazione alla disciplina del trattamento economico dei dirigenti, già regolato dall'articolo 39 della legge regionale n. 16/2005.

Si porta in evidenza, inoltre, che con la deliberazione n. 70/2025/FRG è stata approvata la "Relazione sul sistema dei controlli interni e lo svolgimento dell'attività relativa agli esercizi 2022-2023".

Controllo sui Gruppi consiliari

L'attività di controllo svolta dalla Sezione si è richiamata alle "Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio" approvate con la deliberazione n. 6/2018/INPR del 3 febbraio 2018, individuando inoltre in seno al Consiglio regionale i soggetti, vertici politici (Ufficio di presidenza) e quelli amministrativi (Segretariato generale), deputati ad una attività vigilanza e di direttiva sul piano contabile e delle regole gestorie. Le deliberazioni emesse da questa Sezione nell'anno 2025, relative al controllo sui Rendiconti anno 2024 (XII Legislatura), sono state complessivamente 13. A questa va aggiunta la deliberazione istruttoria n. 26/FRG/2025 del 14 marzo 2025, predisposta per richieste integrative riferite a solo nove Gruppi Consiliari della XII Legislatura.

3.1 Esiti del controllo svolto

I rendiconti dei Gruppi consiliari relativi all'esercizio 2024, trasmessi a questa Sezione al fine del pronunciamento sulla regolarità degli stessi, sono stati 13 di cui tutti hanno avuto il riconoscimento di "regolarità".

Controllo sui Servizi sanitari regionali

- *Controllo sulla Regione di cui alla Parifica del Rendiconto regionale.*

Al riguardo si richiamano i punti trattati nel punto 2, nella relazione allegata al giudizio di parifica.

- *Controllo sugli Enti del SSR ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 (art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005).*

Nel corso dell'anno sono state depositate n. 5 deliberazioni relative agli Enti sanitari (delib. n. 31/2025/PRSS – ASL Roma 1; delib. n. 64/2025/PRSS – ASL Rieti; delib. n. 65/2025/PRSS – ASL Viterbo; delib. n. 81/2025/PRSS – ASL Roma 2; delib. n.

82/2025/PRSS – ASL Roma 3; delib. n. 140/2025/PRSS – ASL Roma 4), al riguardo si segnalano alcune criticità riscontrate, circa:

- le operazioni di riconciliazione delle posizioni debitorie/creditorie con la GSA;
- la gestione dell'ALPI, raccomandando l'aggiornamento tempestivo delle informazioni pubblicate, l'integrazione dei sistemi di rilevazione delle presenze e la tracciabilità analitica dei costi;
- il monitoraggio delle prestazioni ospedaliere affinché venga data piena attuazione alle attività previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi minimi di controllo e alla strutturazione delle verifiche relative alle prestazioni inappropriate;
- la riscossione di crediti non ancora incassati e all'adozione di misure finalizzate ad eliminare, in tempi ragionevoli, la massa debitoria più risalente, ripristinando una situazione di regolarità sul versante dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti dei fornitori ed evitando rischi di danno al bilancio dell'Ente;
- l'elevato contenzioso con le accreditate e alla corretta quantificazione del fondo rischi per il contenzioso attraverso un attento e costante monitoraggio sulle liti;
- il monitoraggio delle scadenze ed un utilizzo efficiente delle risorse degli investimenti previsti dal P.N.R.R.
- la contabilizzazione e rappresentazione dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti regionali assegnati all'Azienda, prevedendo nella redazione dei documenti di bilancio, un riscontro completo e agevole dell'avvenuto trasferimento in proprio favore dei fondi necessari al suo funzionamento, con riguardo ai principi contabili "3. Principio della universalità", "4. Principio della integrità", come esplicitati nell'"Allegato 1" al d.lgs. n. 118/2011, e alle condizioni previste con l'art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013;
- l'adozione di misure finalizzate ad eliminare, in tempi ragionevoli, la massa debitoria più risalente, ripristinando una situazione di regolarità sul versante dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti dei fornitori ed evitando rischi di danno al bilancio dell'Ente;
- le liste di attesa, per le quali si è raccomandato di proseguire il percorso avviato, consolidando le misure organizzative per superare le carenze riscontrate e conseguire i target fissati, garantendo l'aggiornata pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.

Si segnala inoltre che con la delib. n. 31/2025/PRSS relativa alla ASL Roma 1 è stato sospeso il giudizio per la parte relativa alla spesa del personale, sollevando una questione interpretativa di massima. Tale decisione è stata riassunta con la delib. n. 73/2025/PRSS a seguito della deliberazione della Sezione Autonomie n.9/SEZAUT/2025/QMIG del 4 aprile 2025, relativa ai limiti alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario regionale;

Si porta in evidenza che è in attesa di deposito, nei primi giorni di gennaio, la deliberazione sulla ASL di Latina decisa nella Camera di consiglio del 25 novembre u.s.

Ulteriormente sono state depositate due deliberazioni nn. 137 e 138/2025/PRSS relative alle inadempienze dei Collegi sindacali rispettivamente della ASL Roma 5 e dell'Ares 118

Controllo sugli enti locali

- Controllo ai sensi della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-bis del TUEL

Per ogni ente controllato le verifiche di regolarità contabile e sana gestione finanziaria hanno avuto ad oggetto una pluralità di esercizi fino ad arrivare alla gestione in corso; in taluni casi, a seguito dell'attività istruttoria avviata dalla Sezione, è stato comunicato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis ss. del TUEL (Colle San Magno (FR); Collevectchio (RI).

Viene in evidenza la deliberazione n. 61/2025/PRSE sull'Amministrazione provinciale di Rieti a seguito delle verifiche svolte sugli esercizi 2019-2023. Il sistema di bilancio è stato analizzato partendo dalle risultanze di bilancio ante e post Covid (2019-2021), per verificarne l'evoluzione ai dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato (2023), al fine di evidenziarne gli eventuali profili di irregolarità e/o le eventuali criticità di gestione. I riscontri e le verifiche sulle risultanze del bilancio e sulle correlate dinamiche di gestione hanno tenuto conto del peculiare contesto in cui l'Ente si è trovato ad operare, in termini di incertezza del quadro normativo di riferimento e di eventi emergenziali da fronteggiare (sisma 2016 e pandemia da Covid 19).

All'esito di tali verifiche, sono venute in rilievo criticità di natura ricorrente nella gestione della capacità di entrata e di spesa. Del pari, sono state riscontrate difficoltà nella gestione delle società partecipate, in termini di controllo effettivo sulle spese di funzionamento e di conciliazione delle rispettive partite creditorie e debitorie.

Alla luce dei riscontri forniti dall'Ente e dalle evidenze in atti, ai fini del funzionamento e della corretta gestione del bilancio, è risultato elemento indefettibile la velocizzazione dei tavoli in essere con la Regione Lazio e con i Comuni al fine della conciliazione definitiva delle rispettive partite creditorie e debitorie, con conseguente evidenza sui rispettivi bilanci.

Nelle more delle ulteriori istruttorie in corso, si è ritenuto opportuno che l'Ente adottasse misure prudenziali volte a tutelare il bilancio a partire dal primo esercizio utile, nei termini riportati nel dettaglio nella deliberazione della Sezione. La Provincia dovrà comunicare a questa Corte, contestualmente alla loro adozione, i relativi

provvedimenti, al fine di consentire un monitoraggio costante dell'effettiva evoluzione del quadro finanziario e gestionale dell'Ente.

In linea con il programma delle attività di controllo la Sezione ha proseguito le verifiche sulla programmazione e sull'utilizzo di risorse previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla luce dei traguardi e degli obiettivi ivi previsti. In particolare, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali, è stato chiesto di riferire in merito alle iniziative attivate riguardo al PNRR (o al PNC), anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, allo stadio di realizzazione, alle risorse ad oggi ottenute e a quelle stanziare in caso di cofinanziamento, alle correlate misure approntate sul piano amministrativo-contabile e su quello organizzativo. Gli esiti di tali verifiche sono contenuti in alcune deliberazioni specifiche (delibb. n. 85/2025/PRSE; n. 96/2025/PRSE; 111/2025/PRSE e 142/2025/PRSE) in cui è stata richiamata la necessità di una corretta contabilizzazione nel bilancio comunale delle risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR, rammentando le previsioni del d.m. 11 ottobre 2021.

È stata pronunciata una deliberazione relativa alle misure correttive adottata dal Comune di Casaprota (RI) e a seguito di precedente pronuncia: (delib. n. 16/2025/PRSP).

- *Criticità ricorrenti nella finanza locale.*

Si richiamano, ex multis, alcune ricorrenti criticità sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata dopo il d.lgs. n. 118/2011, rilevate nell'ambito delle attività di controllo effettuate dalla Sezione sui bilanci degli enti locali:

bassa capacità di riscossione dei residui attivi e correlata sottostima e metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione (delibb. n. 2/2025/PRSE, n. 7/2025/PRSE, n. 10/2025/PRSP, n. 79/2025/PRSE, n. 88/2025/PRSE e n. 134/2025/PRSE);

sottostima e metodo di calcolo del fondo garanzia debiti commerciali (delibb. n. 2/2025/PRSE, n. 57/2025/PRSE, 103/2025/PRSE, n. 112/2025/PRSE, 123/2025/PRSE, n. 125/2025/PRSE);

irregolarità nella quantificazione del FAL e registrazione ai sensi dell'art. 52 d.l. 73/2021 (delibb. n. 58/2025/PRSE, n. 69/2025/PRSP, n. 132/2025/PRSE, n. 133/2025/PRSE);

valutazione di congruità degli accantonamenti a titolo di fondo rischi contenzioso (delibb. n. 83/2025/PRSE, n. 91/2025/PRSE e n. 142/2025/PRSE);

gestione della liquidità (reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, mancata determinazione della cassa vincolata) (delibb. n. 43/2025/PRSE, n. 103/2025/PRSE, e 113/2025/PRSE);

non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato (delibb. n. 68/2025/PRSE, n. 42/2025/PRSE, n. 125/2025/PRSE);

mancato rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti (Delibb. n. 15/2025/PRSE, n. 32/2025/PRSE e n. 111/2025/PRSE).

5.3. Eventuali procedure di dissesto guidato o di riequilibrio pluriennale

Con le seguenti deliberazioni sono stati approvati i piani di riequilibrio finanziari dei seguenti Comuni: Monte San Biagio (delib. n. 9/2025/PRSP), Comune di Rieti (delib. n. 14/2025/PRSP), Comune di Mentana (delib. n. 100/2025/PRSP), Comune di Giuliano di Roma (delib. n. 136/2025/PRSP).

Per quanto concerne il Comune di Artena, il piano di riequilibrio non è stato approvato dalla Sezione (cfr. delib. n. 60/2025/PRSP). Avverso tale deliberazione è stato proposto ricorso, su istanza di parte, alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, le quali, con sentenza n. 15/2025/EL, hanno dichiarato il ricorso inammissibile.

Le deliberazioni n. 106/2025/PRSP e n. 116/2025/PRSP hanno accertato la chiusura e fuoriuscita dal Piano di riequilibrio, rispettivamente, per i Comuni di Montopoli in Sabina (RI) e Labico (RM).

Inoltre, con le deliberazioni nn. 18, 46, 95, 98, 107, 110, 114 e 115/2025/PRSP è stato accertato il conseguimento degli obiettivi intermedi fissati dai rispettivi piani di riequilibrio finanziario dei Comuni di: Borgorose (RI), Guidonia Montecelio (RM), Orvinio (RI), Monte San Biagio (LT), Sperlonga (LT), Trevi nel Lazio (FR), Morro Reatino (RI) e di Castrocielo (FR).

Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 del TUSP

La Sezione ha esitato nell'anno nove deliberazioni. Per cinque di esse è stato espresso un parere positivo (delib. n. 55/2025/PASP - Università "Sapienza", delibb. n. 74 e 75/2025/PASP CCIAA Frosinone-Latina, delib. n. 76/2025/PASP Comune di Sant'Oreste (RM), e delib. n. 90/2025/PASP Comune di Civitella San Paolo (RM), mentre per le altre quattro richieste, il procedimento si è concluso con il non luogo a deliberare a causa di atti già perfezionati oppure non si è riscontrata la sussistenza del presupposto oggettivo per l'adozione del parere richiesto, non rientrando l'operazione societaria prospettata nell'ambito applicativo del controllo di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del Tusp.

Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

Non ci sono state deliberazioni in merito.

L'attività consultiva

- *Indicazione delle principali questioni di diritto affrontate nelle seguenti aree tematiche:*

Le richieste di parere pervenute nel 2025 sono state 8 di cui 2 ritenute inammissibili oggettivamente, 5 decise nel merito e per un'altra è stata sospesa la decisione per sollevare una questione di massima e interesse generale (delib. n. 104/2025/QMIG del 6 ottobre 2025) ("Se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243-ter TUEL, utilizzato ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, possa trovare applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"). Con deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG del 22 dicembre 2025, la Sezione delle Autonomie ha definito la questione di massima sollevata, demandando alla Sezione remittente la riformulazione della questione ai fini dell'applicazione dell'orientamento enunciato. Con la deliberazione n. 6/2025/PAR è stato dichiarato chiuso il procedimento, a seguito della definizione della questione di massima e di interesse generale sollevata da questa Sezione con deliberazione n. 127/2024/QMIG e conclusasi con la deliberazione n. 3/2025/SEZAUT/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha confermato la perdurante applicabilità, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, della riduzione del 10% prevista dal comma 54 dell'art. 1 della l. n. 266/2005.

Affidamento di contratti pubblici

La deliberazione n. 63/2025/PAR ha confermato che i modelli astrattamente esperibili per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt'oggi quelli vigenti per i servizi di rilievo economico, disciplinati dagli artt. 14 e 17 del d.l. n. 201/2022, richiamati dall'art. 7, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La scelta tra le varie forme di gestione è affidata alle determinazioni discrezionali dell'ente, da motivare adeguatamente, anche attraverso la trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali.

Spesa del personale

La deliberazione n. 105/2025/PAR ha riguardato in termini generali la spesa del personale degli Enti locali in particolare l'applicabilità del limite di cui all'articolo 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010 relativa alle assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, c. 1, del TUEL; il quesito posto concerne l'inclusione di tale specifica tipologia di oneri nel calcolo del limite complessivamente previsto dall'articolo 259, c. 6, del TUEL per gli enti in dissesto.

Controllo preventivo e successivo di legittimità

Nel corso dell'anno si è svolta una adunanza pubblica per il controllo preventivo concernente la lettera b) dell'art. 3, c. 1 della l. n. 20/1994.

La deliberazione n. 66/2025/PREV ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto Direttore della Direzione Generale Territoriale Centro del M.I.T., ritenuto che l'amministrazione non sia incorsa in violazioni procedurali per ampliamento improprio dei criteri di valutazione, poiché a fronte della sostanziale corrispondenza dei criteri enunciati nel bando con le competenze tecnico-professionali richieste dal D.M. n. 266/2014, ai quali fa espresso rinvio il verbale della Commissione (prot. n. 366/2025), si è sviluppata la discrezionalità amministrativa per motivare la scelta fra tutti i candidati che palesavano un quadro curriculare soddisfacente tanto delle norme generali quanto della *lex specialis*.

Controllo sulla gestione

Vengono in rilievo la deliberazione n. 80/2025/GEST dell'11 luglio 2025, con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione della società "Azienda Municipale Ambiente" S.p.A. per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 nonché la deliberazione n. 86/2025/GEST, concernente le valutazioni sulle misure conseguenziali adottate a seguito della deliberazione n. 81/2024/GEST in materia di gestione delle risorse dell'iniziativa "Caput Mundi - Next Generation EU", già trattata in precedenza.

Altri controlli della Sezione

Si segnalano n. 5 deliberazioni (delibb. nn. 8-19-59-92-141/2025/VSGC) relative ai controlli interni riferiti agli esercizi 2022- 2023 delle Amministrazioni provinciali ed in ultimo alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Inoltre, con la deliberazione n. 67/2025/CCN la Sezione certifica l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro di unico livello aziendale 17 novembre 2016 per il triennio 2024-2026 della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia ai sensi dell'art. 11, comma 19 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, come convertito nella l. 7 ottobre 2013, n. 112

Infine, sono state emesse tre deliberazioni di regolarità da parte del Collegio per l'esame delle Spese elettorali per le elezioni amministrative tenutesi sia nel 2024 che nel 2025, relativamente alle elezioni tenutesi nel 2024 per i Comuni di Anzio (RM) e Nettuno (RM), mentre per le elezioni del 2025 per il Comune di Fonte Nuova (RM).

Conclusivamente, nelle tabelle che seguono sono riportate le evidenze quantitative e numeriche dell'attività svolta dalla Sezione di controllo nell'anno 2025. Con appendice a parte, si è ritenuto utile, ai fini conoscitivi generali, riportare il programma dei controlli da implementare nel corso del 2026 in ordine alle attività previste per legge ed affidate a questa Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO	
Attività collegiale svolta nell'anno 2025	
TIPOLOGIA E OGGETTO DELLA DECISIONE	QUANTITÀ
Decisione di parifica (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sul sistema dei controlli interni della regione (art. 1, comma 6, del d.l.n. 174/2012)	1
Deliberazioni sui gruppi consiliari (art. 1, commi 10 e ss, del d.l.n. 174/2012)	14
Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)	70
Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012)	9
Deliberazioni ex artt. 243-bis e ss. del Tuel	15
Pareri (art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003)	9
Pareri sugli atti di costituzione societaria o acquisto di partecipazioni (art. 5, cc. 3 e 4 del Tusp)	9
Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità	1
Deliberazioni di controllo sulla gestione	2
Deliberazioni ex art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv. con modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112	1
Altre deliberazioni	9
TOTALE	142

Attività di controllo di legittimità svolta nell'anno 2025				
Categoria	Atti pendenti iniziali	Atti introdotti	Atti esaminati	Rimanenza
Controllo preventivo	7	1278	1276	9
Controllo successivo	6	5	4	7



Deliberazione n. 18/2026/INPR
Programma delle attività di controllo
per l'anno 2026

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente - relatore
Franco MASSI	Presidente aggiunto - correlatore
Fabia D'ANDREA	Consigliere
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Rosita LIUZZO	Primo Referendario
Giulia RUPERTO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026 ha adottato la presente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24;

VISTI il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

VISTO l’art. 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, commi 3 e 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata il 19 dicembre 2025, recante: “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR, depositata il 27 gennaio 2026, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l’anno 2026, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l’ordinanza n. 9 del 17 febbraio 2026, con la quale il Presidente ha convocato l’adunanza generale della Sezione in camera di consiglio;

UDITI i relatori e svolti gli interventi dei magistrati componenti il Collegio;

CONSIDERATO

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza con i quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

che la recentissima legge 7 gennaio 2026, n. 1, ha introdotto rilevanti modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 nonché la delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

che la legge 5 giugno 2003, n. 131 ha assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali di controllo l'esame sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee elettive degli enti interessati;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, rispettivamente ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla richiamata legge 7 gennaio 2026, n. 1, e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché il controllo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni fuori bilancio dei commissari delegati e dei commissari straordinari;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni-questionario sui bilanci preventivi e sui rendiconti che gli Organi di revisione degli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi della legge n. 266 del 2005;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni-questionario che gli Organi di revisione degli enti del Servizio sanitario nazionale sono anch'essi tenuti a trasmettere ai sensi delle disposizioni vigenti;

che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha anche rafforzato i controlli della Corte dei conti sia nei confronti delle Regioni - alle quali è stato esteso il giudizio di parificazione del rendiconto generale di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - sia nei riguardi degli enti locali;

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti

complessivi della finanza degli enti locali e della Regione nonché ulteriori approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali previste dalla legge n. 131 del 2003 e figura anche l'esercizio della funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica, così come integrata dalle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1;

che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che la modifica dell'art. 5 di detto decreto, ad opera della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha comportato un'ulteriore attribuzione di compiti di controllo e consultivi delle Sezioni di controllo, relativamente alle attività di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette;

che, inoltre, va tenuto conto, anche per le Sezioni regionali, della programmazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che il relativo controllo sarà svolto - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - in occasione dell'esercizio delle funzioni istituzionali di controllo da parte di questa Sezione e, ove ritenuto opportuno ai fini delle verifiche in ordine alla legittimità e alla regolarità delle gestioni, attraverso l'attivazione di specifici approfondimenti istruttori, ferme restando le innovazioni normative introdotte dalla recentissima legge 7 gennaio 2026, n.1;

vengono di seguito illustrate le seguenti

PREMESSE

1) Si ribadiscono le considerazioni metodologiche sulla funzione di controllo e la sua dimensione operativa, come predisposte e condivise dal Collegio:

“Elemento proprio dell'esercizio della funzione sindacatoria è il confronto diretto con i destinatari del controllo, per cui le relazioni si configurano come il risultato di detto confronto (c.d. confronto-contraddittorio) esteso lungo tutto l'iter di lavorazione delle istruttorie,

partendo dall'acquisizione di informazioni dagli uffici dell'amministrazione controllata sino alla fase collegiale definitiva delle istruttorie medesime.

Il confronto-contraddittorio con il soggetto destinatario del controllo, oltre a rappresentare una doverosa attività connessa alla facoltà di produrre documenti ed osservazioni che influiscono sulla fase istruttoria e decisionale, consente di esprimersi su fenomeni concretamente e sufficientemente accertati, che trovano fondamento anche su di una fisiologica e compiuta cooperazione.

In particolar modo, il principio del contraddittorio, in una portata trasversale, costituisce un "principio giuridico generale di carattere costituzionale", trovando applicazione con modalità e fini del tutto diversi e autonomi rispetto all'ambito giurisdizionale. Nel senso più ampio, a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, deve intendersi come la principale forma di dialogo con le amministrazioni, nonché, eventualmente, con i portatori di interessi qualificati, assicurando una completa rappresentazione dei fenomeni valutati, delle alternative prese in considerazione nello svolgimento dell'azione amministrativa e dei possibili rimedi autocorrettivi rispetto alle criticità accertate".

2) Nella programmazione dell'attività di controllo di questa Sezione per il 2026 occorre tener conto delle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha apportato modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, tali da produrre significativi impatti sullo svolgimento delle attività e sull'organizzazione degli Uffici della Corte.

È stato già osservato in sede di adozione del programma di controllo della Sezione delle Autonomie (cfr. delib. n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026) come gli aspetti più rilevanti per le Sezioni regionali siano relativi a:

- estensione del controllo preventivo di legittimità alle procedure di affidamento, con o senza provvedimenti di aggiudicazione, dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, e dei contratti di concessione, per l'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), nell'interesse di regioni, province autonome ed enti locali, o di ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC, con previsione di termini perentorio e modalità di silenzio-assenso (cfr. art. 1);

- ulteriore sviluppo dell'attività consultiva di cui alla legge 23 dicembre 2021 (art. 46) a favore dei soggetti richiedenti ivi indicati, che viene estesa anche alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia già notificato un invito a dedurre, e che deve essere resa entro il termine perentorio di trenta giorni e dell'assenso implicito o di un parere reso negativamente, con esclusione della colpa grave per gli atti adottati dal decisore pubblico in conformità al parere reso (cfr. art. 2);
- individuazione degli atti degli enti locali da assoggettare, per la particolare rilevanza e complessità, al controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20, con l'adozione, prevista entro il termine di un anno dalla attuazione della legge-delega, mediante i decreti legislativi di riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine dell'incremento d'efficienza (cfr. art. 3, lett. s).

3) La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce un insieme articolato di disposizioni che incidono sull'assetto finanziario e contabile delle Regioni e degli enti locali che *“vanno nella direzione dell'allentamento dei vincoli apposti alla capacità di spesa, al fine del recupero di una dimensione moderatamente espansiva, da tempo reclamata dal sistema delle autonomie soprattutto a vantaggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie e degli investimenti infrastrutturali.”* (cfr. delib. n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026).

È stata disposta la cancellazione del debito verso lo Stato per le anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 (ex art. 2, d.l. n. 35/2013) e al 31 dicembre 2019 (ex art. 116, d.l. n. 34/2020 e art. 1, comma 833, l. n. 178/2020) e sono stati cancellati i prestiti per anticipazioni concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai fini dell'estinzione dei debiti contratti per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali (ex art. 2, comma 46, l. n. 244/2007). In particolare, per gli enti locali, sono state introdotte disposizioni più favorevoli nella contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (Fal) per gli enti in dissesto e nell'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo (commi 663, 664), oltre alle

misure incrementali della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in difficoltà finanziaria ed alle nuove regole per l'utilizzo delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato (comma 660); nuove sono le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, diversi sono i criteri di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e di utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (Fpv) nonché vi sono ulteriori disposizioni relative al trattamento accessorio del personale e alla riscossione dei tributi.

Nel 2026 le amministrazioni territoriali sono chiamate a produrre i prospetti consuntivi di stato patrimoniale e conto economico secondo i principi *accrual*. la corretta valutazione dei beni compresi nell'inventario e le modalità di iscrizione delle immobilizzazioni presenti nello stato patrimoniale, costituiranno aspetti da approfondire in futuro.

Come segnalato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte (cfr. delib. n. 26/SSRRCO/INPR/2025) anche il complesso di tali disposizioni merita un attento approfondimento per i profili di maggiore complessità applicativa, ponendosi sulla linea delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale per una *“perequazione infrastrutturale” che superi le diseguaglianze sostanziali gravanti sugli enti in disavanzo*”. Per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento della spesa sanitaria a fronte di costi in aumento il riferimento è ad *“un quadro finanziario che necessariamente coinvolge le attività di controllo, per le palesi esigenze di incremento dell'efficienza gestionale, riferite in particolare alle liste d'attesa ed all'organizzazione della medicina territoriale, che in misura maggiore manifestano la difficoltà di conciliare i vincoli macroeconomici alle risorse con il modello universalistico del SSN”*. (cfr. delib. n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026)

4) I controlli finanziari restano essenziali per valutare la congruenza con gli impegni assunti a livello europeo e misurare l'impatto del comparto locale sull'equilibrio complessivo. Le Sezioni regionali rivolgeranno, dunque, prioritariamente le proprie analisi a rilevare la tenuta degli equilibri degli enti, come preconditione di sostenibilità dei diritti e dei servizi.

In definitiva, si tratta di un'attività di controllo, preventivo e successivo, sugli atti e sui saldi di bilancio diretta a garantirne la legittimità cui si affiancano verifiche gestionali volte a individuare eventuali carenze attuative e spazi di miglioramento ed efficientamento.

Le Sezioni regionali sperimentano quotidianamente - come riconosciuto dalla Sezione delle Autonomie - la difficoltà di conciliare ambiti diversi di controlli obbligatori, riconducibili alla categoria della legittimità/regolarità contabile e ai controlli gestionali di risultato, tra loro complementari e sinergici ma in rapporto di reciproca competizione quanto a impiego del tempo e assorbimento delle risorse.

5) Nello svolgimento di tale attività - come già accennato - verrà attuato un costante confronto con le amministrazioni, durante tutto il procedimento istruttorio. Per quanto riguarda i controlli di legalità finanziaria, rileva l'adozione di criteri di attualità delle verifiche e degli accertamenti all'ultimo esercizio disponibile, al fine di consentire agli enti di intervenire con immediatezza sulle situazioni di rilevata criticità finanziaria.

6) La Sezione, nella programmazione dei controlli e nella gestione operativa che ne consegue, si atterrà ai criteri e agli indirizzi previsti dal programma delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione delle autonomie, utilizzando canoni uniformi e, nel caso di verifiche e valutazioni di piani e programmi da coordinare tra diverse strutture dell'Istituto, seguendo le linee guida individuate dalle strutture di coordinamento previste dal comma 4 dell'articolo 5 del regolamento dei controlli della Corte dei conti.

Sulla base delle precedenti premesse e considerazioni,

La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti

DELIBERA

di approvare il "*Programma delle attività per l'anno 2026* ", come di seguito delineato.

CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE E ALTRE VERIFICHE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione svolgerà questo controllo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 3 della legge

14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art.10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando le innovazioni introdotte dalla recentissima legge 7 gennaio 2026, n. 1.

1.2. Controllo di regolarità contabile – contabilità speciali.

La Sezione effettuerà il controllo di regolarità contabile sui prospetti di rendicontazione dei funzionari delegati (cd. mod. 27 C.G.) operanti nel Lazio ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994; sulle contabilità ordinarie e speciali dei Commissari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, già previste dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, richiamato dall'art. 2, comma 2-octies, della legge n. 10 del 2011 di conversione del d.l. n. 225 del 2010.

2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2025, antecedentemente all'avvio delle attività istruttorie inerenti il giudizio di parificazione.

2.2. Esame del rendiconto generale per il 2025 - Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, commi 1, 3, 4, 5, 7 del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione esaminerà, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, il questionario relativo al rendiconto del 2025, verificando, tra l'altro, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, la tempestività dei pagamenti, le partecipazioni in società controllate e la coerenza dei risultati della Regione con i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Gli esiti del controllo confluiranno nella decisione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025 e nella relazione sugli esiti dell'attività gestionale regionale ad essa allegata.

Tale giudizio verrà svolto secondo le indicazioni formulate nella sentenza n. 34/2024/QM/PRES_PROC dell'11 dicembre 2024 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.

Nel quadro delle verifiche sull'impiego dei fondi europei, la Sezione svolgerà specifici controlli sulla programmazione e l'utilizzo, da parte degli enti territoriali del Lazio, delle risorse previste nel PNRR alla luce dei traguardi e degli obiettivi ivi previsti, avendo come riferimento la correttezza dell'impiego e della contabilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, la tempestività di realizzazione dei singoli interventi e l'adozione di misure atte a prevenire e rimuovere eventuali irregolarità.

Particolare attenzione sarà riservata allo stato di attuazione di programmi e progetti e alla gestione dei fondi assegnati alla Regione Lazio (nonché a Roma Capitale e agli enti locali in dissesto finanziario o assoggettati a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) ed agli enti sanitari.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie.

2.3. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per gli esercizi 2024-2025 (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012).

Ove attuabile, verrà resa dalla Sezione una specifica relazione, ovvero verrà fatto adeguato riferimento nella relazione di accompagnamento al rendiconto regionale in sede di parifica.

2.4. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2025 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione eseguirà il suddetto controllo nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI PROVINCIALI E COMUNALI

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994;

art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 267 del 2000 (TUEL), come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174 del 2012; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003).

Nel corso del 2026, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione 2026-2028 e sui rendiconti dell'esercizio 2025 nonché, ove ancora necessario, sugli esercizi precedenti, anche congiuntamente mediante un'unica deliberazione. L'attività di controllo sugli enti locali verrà aggiornata in considerazione del dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività dell'esame, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente. Tenuto conto della molteplicità degli enti e delle risorse umane effettivamente a disposizione della Sezione, verranno individuati criteri selettivi di priorità. I controlli saranno svolti sulla base di indicatori di riferimento, relativi ai profili di criticità di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio, ovvero del tempo trascorso dall'ultima verifica effettuata.

Peraltro, anche le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate"* e che: *"l'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine [...] le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* (delib. nn. 21/SSRRCO/INPR/21 e v. anche SSRRCO n. 43/2022).

Va considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per lo svolgimento di tale monitoraggio (cfr. deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti che impongono l'adozione di misure correttive *"non può mai prescindere*

dall'analisi dell'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020).

Per dare realizzazione concreta a tali principi e attualizzare il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, nell'ambito delle verifiche sui rendiconti, si procederà, anche mediante l'utilizzo dell'applicativo SIOPE, ad un'analisi dell'andamento della gestione di cassa nel corso dell'esercizio 2025 e progressivamente nei primi mesi dell'esercizio 2026 onde verificare l'evoluzione dei valori di entrata e di spesa, nonché l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. In quest'ottica si procederà, altresì, all'acquisizione dei prospetti di riconciliazione di cassa a fine esercizio 2025 e dei verbali delle più recenti verifiche trimestrali di cassa effettuate dagli Organi di revisione degli enti.

Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alla verifica sull'utilizzo delle risorse straordinarie provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in modo da assicurarne, attraverso l'apposizione anche dei necessari vincoli, l'effettiva destinazione alle finalità per le quali sono state trasferite agli enti territoriali. Utili elementi di inquadramento potranno, infine, essere ricavati anche dall'esame delle relazioni concernenti i bilanci consolidati di cui all'art.11-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 degli enti territoriali.

Si ritiene inoltre di proseguire l'analisi sulla gestione economico finanziaria ed organizzativa, con particolare riguardo ai controlli interni, sulle Province del territorio di competenza. Oltre ai controlli sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, verranno svolte verifiche sulla gestione degli organismi partecipati, per valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari, sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Nel corso del corrente anno si stima di poter procedere all'esame istruttorio dei questionari dei rendiconti pervenuti, con le metodologie sopra indicate, relativi ai Comuni e alle Province, concentrando l'attenzione sulle annualità di cui la Sezione dispone delle relazioni-questionario più recenti, anche in considerazione delle indicazioni formulate dalla Sezione delle Autonomie.

3.2. Deliberazioni sull'approvazione o sul diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-bis e art. 243-quater del Tuel, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174 del 2012) nonché sulle relazioni in ordine allo stato di attuazione del PRFP per gli enti locali ammessi a tale procedura.

La Sezione è chiamata a svolgere tale attività quando Comuni e Province della Regione, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, abbiano già deliberato o delibereranno di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel, una volta che pervengano le relazioni del Ministero dell'interno. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni della Città Metropolitana di Roma Capitale delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 del Tuel.

Questa Sezione regionale esaminerà e valuterà, limitatamente ai sopraindicati enti, i referti inviati dal rappresentante legale di ciascuno di essi anche in funzione della valorizzazione dell'analisi dell'adeguatezza di tali documenti, al fine di individuare eventuali carenze che, inevitabilmente, si riflettono sulla capacità gestionale di fornire adeguati servizi alla collettività amministrata.

3.4. Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province (artt. 1 e segg. del d. lgs. n. 149 del 2011).

La Sezione accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Lazio con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si svolgeranno nel 2026.

3.6. Roma Capitale

La Sezione provvederà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 148 e 148 bis Tuel, alle verifiche di competenza sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025, tenendo conto, nella prospettiva della continuità del ciclo di bilancio, degli esiti degli esercizi finanziari precedenti e dei riflessi sulla gestione in corso.

Verranno verificati, altresì, i rapporti di Roma Capitale con le proprie società e organismi partecipati in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 e all'art. 148 bis, comma 2, Tuel: in tale contesto, di seguito all'indagine dedicata alla gestione del welfare, oggetto della deliberazione della Sezione n. 81/2024/GEST, seguita dalla deliberazione n. 86/2025/GEST, relativa alla gestione delle risorse del progetto "Caput Mundi Next Generation EU" verranno verificate le misure correttive ivi indicate.

Inoltre, verranno verificate le misure correttive intraprese a seguito della deliberazione n. 80/2025/GEST di questa Sezione di controllo afferente alla gestione della società AMA - azienda municipale ambiente s.p.a.

Inoltre, in linea con le richieste della Sezione delle Autonomie di incentivare le analisi sulla gestione della spesa sociale da parte degli enti locali, associata al bisogno di dare maggiore effettività ai controlli di natura gestionale, la Sezione per il Lazio ritiene per il 2026 di avviare una indagine specifica relativa a : *"La gestione e la spesa per i servizi di supporto per la scuola alle persone con disabilità e degli alunni che hanno bisogno di sostegno in fase di apprendimento, da parte del Comune di Roma Capitale nel triennio 2023/2025"*.

4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

4.1. Esame dei conti degli enti del Servizio sanitario regionale e della Gestione sanitaria accentrata (GSA); in particolare si procederà all'esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

Il controllo verterà sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali e del Terzo Certificatore per

la GSA, relativi ai bilanci dell'ultimo esercizio utile, con riferimento alle diverse modalità di utilizzo di strutture di programmazione (gestione accentrata, agenzie sanitarie regionali) e tempistica di risposta e attuazione dei programmi. Verrà anche verificato il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale riferiti all'ultimo esercizio utile ai fini della parifica. La Sezione continuerà l'analisi dei programmi di recupero delle liste di attesa, quale strumento di garanzia per l'accesso alle cure e al diritto alla salute.

4.2 La Sezione di controllo intende svolgere, pur nella considerazione dell'attuale dotazione di personale amministrativo e magistratuale, un approfondimento tematico, in occasione della parifica regionale, sullo stato di avanzamento delle misure previste dal PNRR (Missione 6 salute) e dei principali interventi infrastrutturali previsti dall'art.20 della legge n. 67/1988 in ambito Regione Lazio, nonché sulle misure di coordinamento adottate nell'impiego dei fondi a vario titolo dedicati ad interventi infrastrutturali per esigenze sanitarie.

5 ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

5.1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione.

Detta attività sarà svolta dalla Sezione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nell'ambito ulteriormente ampliato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

5.1.1 Pareri ex art. 46 della legge n. 238 del 2021.

La Sezione renderà i pareri che dovessero essere richiesti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, da parte Comuni, delle Province e della Regione, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR.

5.1.2 Pareri ai sensi dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n.1

La Sezione renderà i pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete commesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato invito a dedurre, su richiesta dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle regioni, ex art. 2 della citata legge.

5.2. Esame di conformità legislativa degli atti di costituzione o acquisizione in partecipazione di società pubbliche territoriali.

La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118 statuisce che: *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2” del medesimo articolo, “nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione [...]. Per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo [e che] in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.*

Questa Sezione di controllo, pertanto, proseguirà tale attività, come da indicazioni legislative.

5.3. Verifica del rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016 (Tusp).

La Sezione proseguirà nelle verifiche del rispetto della normativa di cui al Tusp, anche con specifico riferimento all'esame dei provvedimenti concernenti la nomina

dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, alla verifica del rispetto del divieto del c.d. soccorso finanziario, della sussistenza dei presupposti qualificanti le società *in house*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 11, 14, 16 e 20 del d.lgs. n. 175 nonché ad ogni ulteriore aspetto rilevante al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

5.4. Verifica dei provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, alle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 48 del 2011, e ai regolamenti per il conferimento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 244 del 2007.

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge.

5.5. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in essere di cui all'art.1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti pervenuti.

5.6. Certificazione di attendibilità sui costi quantificati e la compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio dei contratti integrativi aziendali del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv., con modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112).

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti se stipulati e pervenuti.

6. ALTRE FORME DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

6.1 La Sezione si riserva l'attivazione di ulteriori forme di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato e specificato dall'art. 2, commi 3 e 4 della deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e ss.mm. e ii. recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, tenuto altresì conto delle indicazioni formulate dalla Sezione della Autonomie nella deliberazione n. 2 del 23 gennaio 2025 e nella deliberazione n. 1 del 2026.

6.2 Per quanto riguarda gli ulteriori campi di indagine della gestione indicati dalle Sezioni Riunite, i temi pertinenti potranno essere oggetto di trattazione nell'ambito dei controlli gestionali svolti in sede di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2025.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti tematiche:

- Impiego dei fondi strutturali europei per la programmazione 2024-2028 e della politica agricola comune;
- andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri; diffusione a livello regionale e di investimento.

7. ULTERIORI ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2026

7.1 Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, tra i quali quelli derivanti dalla individuazione degli enti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), con le modalità del controllo sulla gestione, richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché delle risorse umane effettivamente a disposizione nel corso dello svolgimento della propria attività, la Sezione si impegna, altresì, a svolgere le attività richieste in modalità "a rete" dalle Sezioni centrali e da analoghi organismi della Corte, concordemente e preliminarmente individuate sulla base di programmi definiti o in via di definizione nel corso dell'attuazione del presente programma, avendo come riferimento la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi, sulla base delle proprie linee guida adottate con deliberazione n. 13/2022/INPR.

7.2 Sarà, altresì, svolta ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga necessaria, nell'ambito delle proprie competenze.

7.3 La Sezione si riserva, infine, di provvedere all'integrazione del programma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute, anche in relazione all'ulteriore evoluzione del quadro normativo.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Lazio e la messa a disposizione attraverso il sistema applicativo Con.Te al Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, ai Presidenti delle Province del Lazio, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni del Lazio nonché la trasmissione ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e alla GSA.

Dell'adozione della presente deliberazione verrà altresì data comunicazione al Presidente della Corte dei conti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti nell'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Il Presidente aggiunto correlatore ed estensore

Franco MASSI
f.to digitalmente

Il Presidente relatore ed estensore

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2026

Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente

